Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione (L-20)
Corso di laurea magistrale in Comunicazione, media digitale, giornalismo (LM-19)
Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, economica, istituzionale (LM-59)

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Aggiornate ed approvate nel Consiglio Didattico del 4-3-2024

Indice

1. Premessa normativa.
2. Riconoscimenti totali o parziali.
3. Riconoscimento di cfu conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità riconosciuti (Erasmus studio, traineeship, ecc).
4. Passaggi di corso di laurea triennale/magistrale e trasferimenti da altri atenei.
5. Conoscenze e abilità professionali certificate (art. 27, comma 4, lett. a, del *Regolamento didattico d'Ateneo*).
6. Attività formative di livello post-secondario diverse dai corsi di studio triennali e magistrali (art. 27, comma 4, lett. b del *Regolamento didattico d'Ateneo*).
7. Riconoscimento, tra i cfu a scelta, di attività svolte nell'ambito di iniziative dell'Università del Salento.

1. PREMESSA NORMATIVA

Le Linee Guida in epigrafe sono redatte dal Consiglio didattico di Scienze della Comunicazione, Comunicazione, media digitali, giornalismo e Comunicazione pubblica, economica e istituzionale in osservanza di quanto disposto, in ordine:

a. dall'art. 16-Riconoscimento dei titoli accademici esteri del *Regolamento di Ateneo per glistudenti* (D.R. 672 del 05-12-2017)
b. dall'articolo 22-Decadenza e obsolescenza del *Regolamento di Ateneo per gli studenti* (D.R. 672 del 05-12-2017)
c. dall'art. 23-Riconoscimento di CFU del *Regolamento di Ateneo per gli studenti* (D.R. 672 del05-12-2017)
d. dall'art. 27-Riconoscimento di CFU (comma 4, lett. a) e comma 4, lett. b) del *Regolamentodidattico di Ateneo* (D.R. 855 del 20-12-2018)
e. dalla delibera del Senato Accademico n. 98 del 19 luglio 2016.

2. RICONOSCIMENTI TOTALI O PARZIALI

2.1. Un'attività o un esame non può essere riconosciuto in un corso di studio universitario di livello superiore a quello, universitario o di altro genere, in cui detta attività o detto esame siano stati svolti.

2.2. Il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) riguarda Crediti acquisiti durante una precedente carriera universitaria oppure riconducibili a capacità e abilità professionali documentate.

2.3. Se la precedente carriera indicata al punto 2.2 non è conclusa con relativo conseguimento del titolo finale ed è già incorsa nella decadenza, il Consiglio didattico − su istanza dell'interessato e a seguito di re-immatricolazione− può esprimersi sulla obsolescenza o meno dei crediti precedentemente acquisiti. Se la precedente carriera non è ancora incorsa nella decadenza, il ConsiglioDidattico può esprimersi sull'eventuale non obsolescenza, sempre su istanza dell'interessato. In specifico, lo stato di decadenza ed obsolescenza è definito dall'art. 22 del Regolamento di Ateneo pergli studenti, cui si aggiunge quanto disposto dalla delibera del Senato Accademico n. 98 del 19 luglio2016.

2.4. Se la carriera universitaria è stata interrotta con formale rinuncia agli studi, il Consiglio didattico si esprime sul riconoscimento dei CFU della carriera pregressa, anche valutando nel caso la non obsolescenza.

2.5. Per il riconoscimento il Consiglio didattico si basa sull'identità del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) fra l'esame sostenuto e quello da riconoscere, indipendentemente dalla denominazione dell'insegnamento. Tiene inoltre conto delle corrispondenze di SSD, delle specifiche declaratorie ministeriali, ossia alle descrizioni analitiche dei contenuti del settore (All. B - *Declaratorie dei settori* DM del 4.10.2000 come modificato dal DM 18.03.2005).
2.6. Ai fini del riconoscimento sono valutati solo i CFU acquisiti negli SSD attivati dal Regolamento Didattico del Corso di Studio per il quale si chiede il riconoscimento. CFU conseguiti in SSD non presenti nel Regolamento didattico possono essere convalidati dal Consiglio Didattico, previo consenso dello studente, alla voce "CFU a scelta" (TAF D) fino al numero massimo previsto dal Regolamento.
2.7. CFU acquisiti in una disciplina con giudizio di 'idoneità' possono essere riconosciuti solo a fronte di corsi previsti dal Regolamento Didattico nei quali sia contemplato un giudizio di sola idoneità. In caso contrario, lo studente deve regolarmente sostenere l'esame di profitto del corso corrispondente.
2.8. In caso di esami sostenuti in corsi di laurea di cui al D.M. 509/1999 o alla normativa precedente (Vecchio Ordinamento 'V.O.'), gli esami allora divisi in moduli sono accorpati in un unico esame riconosciuto e il numero dei CFU corrisponde alla sommatoria dei singoli moduli fino a raggiungereil numero massimo previsto nell'Ordinamento didattico vigente per la coorte di riferimento.
2.9. Nel caso di esami sostenuti presso Atenei stranieri, si applicano le indicazioni fin qui esposte. Diverso il caso in cui gli esami sostenuti facciano parte di una carriera universitaria estera già conclusa, per il quale caso occorre che si sia conclusa anche la procedura di equipollenza del titolo conseguito. Al riguardo, si applica quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento di Ateneo per gli studenti.
2.10. Se i crediti degli esami di cui si chiede il riconoscimento non corrispondono a quelli previsti dal piano di studio, il Consiglio didattico può approvare un riconoscimento parziale. In questo caso lo studente deve rivolgersi al docente dell'insegnamento di riferimento per l'SSD di volta in volta in questione e concordare le modalità per il conseguimento dei CFU residui. Per attribuire il voto finaleil docente tiene conto anche della votazione riportata per i CFU già conseguiti.

3. RICONOSCIMENTO DI CFU CONSEGUITI ALL'ESTERO NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ RICONOSCIUTI (ERASMUS STUDIO, TRAINEESHIP, ecc.)

3.1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e laurea magistrale possono essere riconosciute le attività didattiche (idoneità, esami, ricerca, tesi etc.) e di stage svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate nello specifico modulo di Learning Agreement debitamente sottoscritto e vidimato dal Delegato al riconoscimento del Corso di studi.
3.2. Al termine dell'esperienza all'estero, il Delegato procede al riconoscimento delle attività svolte dallo studente (*transcript of records*), sulla base della comparazione del sistema di voto vigente presso le università estere e quello dell'Ateneo.
3.3. Gli esami sono riconosciuti nella carriera dello studente con la denominazione e il numero di CFU previsti nel piano di studi della coorte di appartenenza purché siano regolarmente offerti nell'a.a.al quale il riconoscimento si riferisce.
3.4. Gli esami sostenuti all'estero che non trovino corrispondenza nel piano di studi in vigore al momento della richiesta ovvero nella coorte di appartenenza possono essere riconosciuti alla voce "insegnamenti a libera scelta" e per il numero massimo di CFU previsti nel piano di studio, oppure come corsi soprannumerari (fuori piano di studi) e per un numero massimo pari a 18 CFU nella laurea triennale e a 12 CFU nella laurea magistrale. A ogni modo il riconoscimento è fatto purchéci sia un insegnamento corrispondente a uno dei corsi offerti nell'Ateneo.

4. PASSAGGI DI CORSO DI LAUREA TRIENNALE/MAGISTRALE E TRASFERIMENTI DAALTRI ATENEI.

4.1 Nel caso di richiesta di cambio di corso di studi o di trasferimento da altro Ateneo, il numero di CFU riconosciuti definisce l'anno di iscrizione. In particolare:

Per il corso di laurea triennale:
- 40 crediti danno diritto all'iscrizione al II anno;
- 80 crediti danno diritto all'iscrizione al III anno. Per il corso di laurea magistrale:
- 40 crediti danno diritto all'iscrizione al II anno.

4.2 In caso di cambio di corso di studi o di trasferimento, l'eventuale carriera pregressa è riconosciuta secondo le indicazioni generali (sezione 2) e quelle più specifiche (sezioni 3 e 5) delle presenti Linee Guida.

4.3 Qualora il passaggio o il trasferimento riguardino i corsi di studio triennali, allo studente possono essere attribuiti gli OFA previsti nel corso di studi di arrivo. L'OFA non è attribuito se lo studente, nella pregressa carriera, ha superato un esame di profitto nel SSD oggetto di OFA. L'OFA non viene inoltre attribuito qualora lo studente autocertifichi o documenti il superamento di un test di ammissione, in cui siano previsti tutti gli SSD su cui gli stessi OFA sono attribuiti nel corso di studi triennale di arrivo.

5. CONOSCENZE E ABILITÀ PROFESSIONALI CERTIFICATE (ART. 27, COMMA 4, LETT. A DEL *REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO*).

5.1 Le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia sonoriconoscibili – sulla base di un criterio di congruità e comunque entro il numero massimo di 12 CFU – nell'ambito dei CFU a libera scelta dello studente e/o nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamentoe/o, fino alla coorte 22-23 del percorso triennale, nell'ambito delle ulteriori conoscenze linguistiche.

5.2 Le conoscenze e le abilità professionali valutabili come tirocinio sono collegate alle seguenti attività: attività lavorativa; praticantato; stage o tirocinio (solo quello extracurriculare); servizio civile.

5.3 Le conoscenze e le abilità professionali di cui al punto 5.2 valutabili come tirocinio non possono riferirsi ad attività svolte all'interno di un progetto formativo di tirocinio curricolare promosso dall'Università del Salento. Esse, inoltre, devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi del corso di studio. L'impegno orario svolto nell'ambito delle attività per le quali si chiede il riconoscimento come tirocinio deve essere allineato al peso orario di ogni CFU da riconoscere (almeno 25 ore per ogni CFU).

5.4 Per il riconoscimento delle attività professionali valutabili come attività di tirocinio è necessario allegare alla domanda una dichiarazione dell'azienda – su carta intestata e firmata dal responsabile (es. Capo del Personale, Legale Rappresentante) – in cui sia specificato: il tipo e una sommaria descrizione dell'attività svolta (tirocinio, attività lavorativa a tempo det/indet., stage, praticantato ecc.); il numero diore svolte e il periodo (nel caso di dipendente a tempo determinato o indeterminato, è sufficiente il numero di ore settimanali e la durata del contratto). Nel caso di servizio civile nazionale, è necessario presentare l'attestato rilasciato dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile.

5.5 Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, non è possibile procedere a riconoscimenti parziali.

5.6 Per le attività riconosciute come attività di tirocinio è ammesso il riconoscimento parziale. Resta fermo che i CFU residui alla voce "tirocinio" devono essere colmati con altre attività della stessa tipologia.

5.7 Le certificazioni linguistiche conseguite presso Enti diversi dall'Università sono prese in considerazione solo se rilasciate da Enti accreditati con i quali il Ministero dell'Università e della Ricerca ha firmato un Protocollo d'Intesa. Ci si riferisce ad esempio a: Alliance Française; Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Goethe Institut; Inter Nationes rispettivamente per le lingue francese, spagnola e tedesca; Cambridge Assessment English; Edexcel International London; Trinity College London, OTE (Oxford); IELTS - British Council.

5.8 Sono considerati certificazioni linguistiche anche i certificati rilasciati dai Centri Linguistici di Ateneo, purché riportino l'indicazione del livello linguistico raggiunto.

5.9 Le certificazioni linguistiche rilasciate da scuole o istituti privati non sono prese in considerazione.

5.10 Le certificazioni linguistiche ammesse devono attestare un livello di conoscenza linguistica almeno pari al livello B1 del QCER.

6. ATTIVITÀ FORMATIVE DI LIVELLO POST-SECONDARIO DIVERSE DAI CORSI DI STUDI TRIENNALI E MAGISTRALI (ART. 27, COMMA 4, LETT. B DEL *REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO*).

6.1 Le attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Ateneo, ed i moduli formativi previsti all'interno di percorsi post-laurea (master universitari di primo o secondo livello, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione) sono valutabili solo seorganizzati in insegnamenti singoli per ognuno dei quali vengano specificati SSD, CFU e voto. Inoltre, è necessario che il titolo post-secondario o post-laurea sia stato già conseguito.
6.2 Alle attività valutabili secondo quanto previsto al punto 6.1 si applicano le regole illustrate nelle presenti Linee guida, sia quelle generali (sezione 2) sia quelle più specifiche (sezioni 3 e 5), secondo un principio di analogia.

7. RICONOSCIMENTO, TRA I CFU A SCELTA, DI ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO

7.1 La partecipazione degli studenti e delle studentesse a iniziative organizzate in seno a/con la collaborazione dell'Università del Salento (seminari, convegni, giornate di studio, festival, rassegne, altre iniziative assimilabili) su tematiche coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi di studio L-20, LM-19, LM-59 può dare luogo, su richiesta, al riconoscimento di crediti tra i cfu a scelta.
7.2 I crediti sono riconosciuti nella misura di 1 cfu per un impegno complessivo individuale di 25 ore cumulabili tra frequenza e restituzione dei risultati (es. minimo 5 ore di frequenza accompagnate da relazione scritta o prodotto audiovisivo, podcast, ecc.). Per le iniziative articolate su più incontri (cicli di seminari, convegni su più giornate, ecc.) la frequenza minima di 5 ore si intende raggiunta anche attraverso la partecipazione a più incontri.
7.3 La richiesta di riconoscimento deve essere indirizzata alla Presidente del CD e inviata al protocollo dipartimentale (protocollo.studiumanistici@unisalento.it), utilizzando il modulo di riconoscimento CFU corredato da idonea documentazione di partecipazione (ad es. attestato di frequenza rilasciato dall'organizzatore, altra documentazione assimilabile) e dal prodotto di restituzione dei risultati; dalla documentazione deve evincersi la durata dell'iniziativa e la quantificazione oraria della presenza dello studente/della studentessa richiedente.